

Codice A1814B

D.D. 10 settembre 2020, n. 2358

R.D. 523/1904 - P.I. 1044 - Rio Vatti - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione del rio Vatti (o rio di Merana) in Comune di Merana (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL)



ATTO DD 2358/A1814B/2020

DEL 10/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1044 – Rio Vatti - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione del rio Vatti (o rio di Merana) in Comune di Merana (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL)

Il Comune di Merana, con sede in via Chiesa Nuova n. 2 – 15010 Merana (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 887 del 27/08/2020 (registrata al protocollo di questo Settore al n. 41092 del 27/08/2020) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione del rio Vatti in Comune di Merana (AL).

Poiché l'opera prevista interferisce con il corso d'acqua pubblico denominato rio Vatti, iscritto come Torrente di Merana al n. 132 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Merana tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, a firma dell'Ing. Italo BRUNO dello STUDIO NOVI di Novi Ligure (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il progetto in oggetto approvato dal Comune di Merana con D.G.C. n. 25 del 26/08/2020 è finanziato dal Ministero dell'Interno con contributo (pari a € 50.000), predisposto con Decreto del 14 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*".

Il progetto prevede la realizzazione di:

1. Intervento 1 – Localizzato a nord-ovest di Case Trinci, a valle della strada comunale e di alcune

abitazioni, consiste nella esecuzione di sottomurazioni e di un paramento di rinforzo del muro in calcestruzzo armato esistente, per una lunghezza di circa 30 m;

2. Intervento 2 – Localizzato a sud-est delle Case Ghertriti, consiste nella pulizia dell'alveo dalla vegetazione infestante ed il taglio di alcuni alberi, nella risagomatura dell'alveo per il ripristino delle sezioni di deflusso e nella posa di gabbioni (n. 4 tratti) per la protezione della sponda e del ponte esistente.

Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza la realizzazione degli interventi in argomento può ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Vatti, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Merana (AL), ad eseguire gli interventi di consolidamento del muro spondale e delle sponde del rio Vatti a difesa delle infrastrutture esistenti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi di manutenzione devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza ed alle seguenti prescrizioni e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio dei gabbioni, qualora non sia presente il substrato roccioso affiorante, dovrà essere impostato ad una quota di almeno 0,50 m al di sotto della quota di fondo alveo, al fine di garantire la stabilità dei manufatti nel caso di fenomeni erosivi che potrebbero scalfare le opere e provocarne il cedimento;
3. le gabbionate dovranno essere addossate alle sponde esistenti e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;

4. le estremità delle gabbionate dovranno essere raccordate con i manufatti esistenti o risvoltate ed ammorsate nella sponda naturale per evitare erosione ed aggiramento da parte della corrente;
5. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Vatti, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo, a lavori ultimati, di ricostituire le condizioni di naturalità del corso d'acqua e di ripulire le pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
6. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
7. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
8. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
9. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
10. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
11. le sponde, l'alveo e le opere di difesa esistenti eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
13. qualora in fase di esecuzione dei lavori fosse necessaria la costruzione per esigenze temporanee di cantiere di piste di transito in alveo, piazzole di lavoro o altre opere che comportano occupazione di sedime demaniale, non previste nel progetto definitivo allegato all'istanza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, a propria cura e spese, a richiedere a questo Settore il rilascio della concessione demaniale secondo quanto disposto dal regolamento

regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

14. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
15. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
16. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
17. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
18. il Comune di Merana dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute;
19. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
20. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di opere di manutenzione che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
21. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel

caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

22. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

23. il Comune di Merana prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli